

TRIBUNALE ROMA

30 OTTOBRE 1985

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI

ESTENSORE: GALBIATI

PARTI: LA TERZA E ALTRI
(Avv. Pezzano)CLEMI CINEMATOGRAFICA S.P.A.
(Avv. Zappavigna)

Responsabilità civile • Molestie ed ingiurie • Imitazione di sequenza cinematografica • Responsabilità della società produttrice del film • Sussistenza.

La società produttrice di un film è responsabile a titolo di concorso degli eventuali illeciti commessi da soggetti rimasti ignoti nell'imitazione di una sequenza contenuta nel film medesimo. (Nella fattispecie, imitazione di scherzo telefonico risultante in molestie e ingiurie in danno di soggetti portatori di un determinato cognome).

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 luglio 1984 i procuratori delle parti così concludevano:

Per gli attori: « Voglia il Tribunale adito condannare la s.r.l. Clemi Cinematografica in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* a risarcire agli istanti i danni tutti dagli stessi subiti a seguito della programmazione del film: « La sai l'ultima su ... i matti? » nella misura di L. 150.000.000 o in quella minore o maggiore somma che sia ritenuta di giustizia, confermando il provvedimento di inibizione alla programmazione del film emesso dal Pretore di Roma. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione e con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa ».

Per la Società convenuta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione): « Piaccia al Tribunale rigettare la do-

manda attrice e condannare gli attori alle spese del processo ».

Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 1982, Sofia La Terza, Giuseppe La Terza, Ugo La Terza, Secondo La Terza, Federico Albamonte Siciliano La Terza convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale la s.r.l. Clemi Cinematografica.

Rappresentavano che, con ricorso in data 18 marzo 1982, si erano rivolti al Pretore di Roma per chiedere l'inibitoria dell'ulteriore programmazione del film « La sai l'ultima su ... i matti? », in programmazione in varie sale cinematografiche di Roma, e ripetutamente presentato da varie televisioni cosiddette private; queste ultime, in particolare, avevano proiettato una sequenza del film del seguente tenore: un « matto » dopo aver consultato l'elenco telefonico, componeva un numero telefonico dicendo: « Pronto casa La Terza? »; alla risposta affermativa dell'interlocutore, il matto aggiungeva « Ingrani la quarta e vada a fff...! ». A seguito della proiezione di tale scenetta, erano pervenute ad essi attori continue telefonate di giorno e di notte, da parte di anonimi che ripete-

* Non constano precedenti specifici, anche se può farsi qualche accostamento con Pret. Roma 8 marzo 1976 (in *Foro it.*, 1976, I, 2499) e Trib. Roma 17 gennaio 1978 (*ivi*, 1978, I, 222) riguardanti l'uso in una canzone di un certo numero di telefono e conseguenti molestie a danno dell'intestatario. Ricollegabile anche Trib. Roma 18 febbraio 1986, in questa *Rivista*, 1987, 597 (con nota di P. TESTA, *Inserzione pubblicitaria, responsabilità dell'editore e giustizia sostanziale*) ove si afferma la responsabilità dell'editore per i danni (moralì) derivanti da un (falso) annuncio pubblicitario e consistenti nella sottoposizione a richieste di prestazioni sessuali.

L'efficacia suggestiva di film e programmi televisivi è da tempo al vaglio dei giudici americani investiti della questione delle responsabilità del produttore emittente per i comportamenti emulativi. La risposta, quasi sempre fondata sul 1° Emendamento alla Costituzione e sul *proximate cause*, è stata finora negativa: v. *Zamora v. CBS* (« intossicazione subliminale » da violenza televisiva) (4 *Media Law Reporter* 2109 (1979)); *Olivia N. v. NBC* (violenza sessuale con modalità analoghe a quelle mostrate in un film televisivo) (7 *Media Law Reporter* 2359 (1981)); *De Filippo v. NBC* (impiccagione a seguito di imitazione di un gioco di prestigio televisivo) (8 *Media Law Reporter*, 1872 (1982)); *Hercey v. Hustler Magazine* (asfissia autoerotica dopo lettura di un articolo sull'argomento in rivista pornografica) (9 *Media Law Reporter* 1959 (1983)); *Bill v. Superior Court* (aggressione subita da parte di spettatori di film con contenuto violento) (8 *Media Law Reporter*, 2622 (1982)).

Per un primo commento alla decisione in epigrafe v. L. GAUDINO, *Opera cinematografica e responsabilità civile. (Su un caso di pretesa « suggestione » degli spettatori al compimento di atti illeciti verso terzi)*, in *Giur. it.*, 1987, I, 2, 204.

vano la sequenza vista proferendo offese ed insulti, con grave pregiudizio per la tranquillità e lo svolgimento delle attività lavorative degli istanti (tra i quali vi erano alcuni professionisti) e dei loro familiari.

Il Pretore di Roma, con provvedimento in data 20 aprile 1982, aveva inibito alla s.r.l. Clemi Cinematografica l'ulteriore diffusione del film, fino a quando non fosse stata soppressa la nota scenetta, assegnando ai ricorrenti il termine di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

Ciò premesso, gli attori in questa sede confermavano i gravi pregiudizi subiti in conseguenza della proiezione del film in argomento, diffuso integralmente, anche dopo l'ordinanza del Pretore, sino al 2 maggio 1982.

Chiedevano la conferma del provvedimento del Pretore ed il risarcimento di tutti i danni sofferti.

La Società convenuta, costituitasi, si opponeva. Nel corso del giudizio veniva acquisita varia documentazione, disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta il quale non si presentava, nonché svolta prova per testi; quindi, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa veniva spedita a sentenza all'udienza del 20 maggio 1985.

Motivi: La domanda dev'essere accolta perché fondata. Invero, l'istruttoria svolta ha fornito piena prova degli asunti esposti dagli attori. In particolare, è stato confermato dai testi escussi (Antonio Caldanazzo, Maurizio Meneghini, Gianni Filippo La Terza, Michela Iacovone, Vittorio La Terza) che il film « La sai l'ultima sui matti? » conteneva la scenetta riguardante la telefonata a « casa La Terza » e che, contemporaneamente alla programmazione del film in diverse sale cinematografiche di Roma nonché alla messa in onda ad opera di alcune televisioni private proprio della sequenza in questione (nel periodo febbraio-maggio 1982), avevano avuto luogo da parte di sconosciuti continue telefonate di disturbo, ad imitazione dell'episodio contenuto nel film, nei confronti degli attori i quali tutti avevano il cognome La Terza ed il relativo numero telefonico era riportato sull'elenco degli abbonati di Roma.

D'altro canto, come già messo in luce dal Pretore in occasione del provvedi-

mento d'urgenza adottato, appare certamente esistente il nesso di causalità tra l'atto di diffusione del film, con la scenetta menzionata effettuata dalla s.r.l. Clemi Cinematografica produttrice e distributrice dello stesso (la quale ha ammesso la circostanza), e l'ingiuriosa turbativa telefonica attuata ripetutamente per diversi giorni da sconosciuti nei riguardi di alcune persone denominate con il cognome La Terza e ricomprese tra i nominativi (in tutto 21) indicati con detto cognome sull'elenco telefonico. Infatti, è evidente che i realizzatori e distributori della pellicola si sono necessariamente resi conto dell'elevata possibilità (come in concreto è poi avvenuto), accettandone il rischio, che lo scherzo telefonico rappresentato, di dubbio gusto e contrassegnato da volgarità, sarebbe stato pedissequamente imitato a danno dei soggetti, di numero limitato, portatori del cognome La Terza, con la conseguente lesione del diritto assoluto alla tranquillità individuale e dall'onore e decoro per questi ultimi.

Il danno determinato e provato dagli attori è qualificabile essenzialmente come « morale », e va liquidato in via equitativa in riferimento alle ipotesi criminose configurabili nella fattispecie a titolo di concorso anche a carico dei responsabili della società convenuta: reato di molestia ex art. 660 cod. pen. e delitto d'ingiuria ex art. 594 cod. pen. (prescritto il primo ex art. 157, n. 5, cod. pen., ed improcedibile il secondo per mancanza di querela).

Al riguardo, può riconoscersi equitativamente per risarcimento l'importo di L. 500.000, con gli interessi legali dall'epoca della turbativa sofferta, in favore di ciascuno degli attori.

Va, altresì, confermato il provvedimento emesso dal Pretore d'inibizione dell'ulteriore programmazione cinematografica e televisiva del film, se non previa soppressione delle sequenze in discussione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.

Non sussistono i requisiti ex art. 282 cod. proc. civ. per la concessione della clausola di provvisoria esecuzione relativamente alla liquidazione del danno: per quanto riguarda il provvedimento di inibizione, è già operante quello emesso dal Pretore.